



n. [23] Reg.

[Prot. 0001678 del 04/05/2020]

OGGETTO: Disciplina delle modalità di accesso al cimitero comunale.

Il Sindaco

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali in materia di apertura e modalità di accesso al cimitero comunale;

Letto

Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GU n. 45 del 23.2.2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61);

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GU n.79 del 25.3.2020 in fase di conversione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.97 del 11/4/2020) che all'art 1 co. 1 lettera i) prevede "l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020), in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, che all'art 1 co. 1 lettera i) oltre a confermare la previsione di cui al DPCM 10 aprile 2020, prevede in aggiunta "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

la CIRCOLARE del Ministero della Salute 1 aprile 2020, prot. n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, concernente "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

Dato atto

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che dell'attuale situazione di regresso dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dell'intero territorio comunale;

Visto

l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/00 secondo cui "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

Ritenuta, pertanto, che è possibile contemperare l'esigenza primaria e ineludibile della salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le sole finalità di culto nonché, a partire dal 4 maggio 2020, le cerimonie funebri nei limiti di quanto consentiti dai citati DPCM;

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/00;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- la riapertura del cimitero Comunale di Loc. Galdo e del cimitero monumentale, con decorrenza immediata.
- l'accesso ai suddetti cimiteri dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

CIMITERO COMUNALE LOC. GALDO	CIMITERO MONUMENTALE
Orari di visita: Dal Lunedì alla Domenica escluso il Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 19:00	Orari di visita: Mercoledì, Sabato, Domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00

i Visitatori devono:

1. evitare assembramenti;
2. mantenere la distanza tra loro di almeno un metro;
3. indossare dispositivi di protezioni individuale (D.P.I.);

- Le visite non devono superare i 60 minuti,
- Sono consentite le sole cerimonie funebri e le tumulazioni con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi all'aperto, e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei DPI;

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Aquara e inviata a:

Sig. Prefetto di Salerno;

Al Responsabile ASL SA 3 UOPC Dipartimento di prevenzione di Vallo della Lucania;

Al Comando Carabinieri di Aquara;

Al sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 , come previsto dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.

Dalla Residenza Municipale 04/05/2020

Firmato digitalmente da


Antonio Marino
IL SINDACO
Antonio Marino
(Firma Digitale)

O = Comune di
A = Aquara
C = IL SINDACO